

Roma, Lì 10 febbraio 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). È entrato in vigore il provvedimento in data 1 gennaio 2022.

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

D.lgs. 25 maggio 2021, n.83: Iva nell'e-commerce

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, è stata pubblicata il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni”.

Il decreto è vigente a decorrere dal 30 giugno 2021.

L'iter legislativo del decreto Sostegno-bis

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell'epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

L'iter legislativo del decreto Sostegno

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell'11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. **Approvata la versione definitiva del principio contabile OIC 35 da applicare ai bilanci degli enti del Terzo settore chiusi al 31 dicembre 2021.**

La Fondazione OIC ha pubblicato in versione definitiva il principio contabile per gli enti del Terzo settore (ETS). Il nuovo principio, specificamente introdotto per tali enti, dovrà essere applicato dai professionisti che assistono gli ETS con riferimento ai bilanci chiusi alla data del 31 dicembre 2021.

L'OIC 35 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, della relazione di missione e del rendiconto gestionale, nonché dettare i criteri per la rilevazione e valutazione di fattispecie tipiche di ETS. Con il principio viene ribadita l'importanza del bilancio quale strumento di informazione per gli *stakeholders*.

Primaria importanza assumono le regole per la valutazione della continuità aziendale. In tale contesto, all'organo esecutivo sarà richiesta una valutazione prospettica circa la capacità dell'ente di continuare a svolgere la propria attività nei successivi 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, anche attraverso la predisposizione di un budget previsionale.

Per quanto concerne, invece, il rendiconto gestionale il principio rimanda alla generale distinzione tra costi e ricavi. Peculiare è inoltre la previsione di costi e proventi figurativi - ovvero quei componenti economici di competenza dell'esercizio che, tuttavia, non rilevano ai fini della contabilità- tra cui potranno rientrare quelli relativi ai volontari occasionali e abituali, in aggiunta a quelli attinenti le erogazioni e ricezioni gratuite di servizi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nei casi in cui l'ETS intenda vincolare delle risorse ricevute a progetti specifici. Più precisamente, si dovrà procedere a una differente contabilizzazione a seconda che il vincolo sia imposto dal donatore o dall'organo amministrativo. Nel primo caso l'ente dovrà rilevare tali valori nella voce del Patrimonio netto vincolato AII 3) "Riserve vincolate destinate a terzi"; nella seconda ipotesi occorrerà rilevare tali valori alla voce del Patrimonio netto vincolato AII 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali". Laddove poi vi siano erogazioni liberali gravate da una clausola di potenziale restituzione della donazione, l'ente deve rilevare le attività in contropartita alla voce D5) "Debiti per erogazioni liberali condizionate".

Infine, il principio si è espresso in merito alle quote associative e gli apporti dei soci fondatori. Tali somme dovranno essere iscritte alla voce "Fondo di dotazione dell'ente" se relative alla dotazione iniziale dell'ente; negli altri casi dovranno essere iscritte alla voce "proventi da quote associative e apporti dei fondatori".

2. **Decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 10 dicembre 2021**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sul bonus bonifica ambientale (art. 1, c. 156- 161 L. n. 145/2018) con particolare riferimento alle liberalità in denaro effettuate nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2018. Si tratta, di una misura fiscale che riconosce a chi intende finanziare particolari tipologie di interventi su terreni ed edifici pubblici un credito di imposta nella misura del 65% della liberalità in denaro. Tra i soggetti destinatari di questa particolare agevolazione accanto a persone fisiche e titolari di reddito di impresa, spuntano anche gli enti non commerciali. In particolare, a tali tipologie di beneficiari così come alle persone fisiche il credito di imposta è riconosciuto nel limite del 20% del reddito, mentre ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui e

ripartito in tre quote annuali di pari importo. Attenzione particolare dovrà essere prestata con riferimento alle tipologie di interventi finanziabili e le modalità con cui effettuare le erogazioni liberali. Il Decreto infatti limita l'ambito a: (i) interventi di bonifica ambientale, (ii) rimozione dell'amianto dagli edifici, c) prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, (iii) recupero di aree dismesse, (iv) realizzazione di parchi e aree verdi attrezzate. Interventi questi che potranno essere individuati dal soggetto che intende finanziarli nel portale web gestito dal Ministero della transizione ecologica seguendo la procedura prevista dall'art. 5 del Decreto. Per quanto infine riguarda le modalità con cui effettuare le liberalità in denaro, i soggetti saranno tenuti ad avvalersi di precisi sistemi di pagamento quali a) bonifico bancario; b) bollettino postale; c) assegni bancari e circolari; d) carte di credito, di debito e prepagate.

3. Sport e modello IVA 2022

Con riferimento ai dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nel modello IVA 2022 il Rigo VA16 viene riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che operando nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020, hanno usufruito della sospensione dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 disposta dall'articolo 1, comma 36, lett. c), della legge n. 178 del 2020. In questo rigo, bisognerà indicare l'ammontare complessivo dei versamenti sospesi.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Notifica dell'atto impositivo al socio di società estinta: Cass. n. 3311/2022

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 3 febbraio, in relazione all'estinzione di una società di capitali, ha precisato che la cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni passive dell'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Pertanto, l'atto impositivo emesso nei confronti di una società di capitali si considera validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, se trasmesso ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società.

2. Buona fede del cessionario nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti: Cass. n. 3144/2022

In tema di IVA, è pacifico che nei casi in cui la contestazione dell'Amministrazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, questa ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. A tal fine vi è l'obbligo di dimostrare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Soltanto qualora l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, graverà sul contribuente la prova contraria attinente alla dimostrazione di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27566 del 30.10.2018; Cass. n. 9851 del 2018).

Con l'Ordinanza del 2 febbraio, la Corte di Cassazione ribadisce tale principio, affermando che, nel caso in cui si tratti di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. MISE: Cresce la domanda di brevetti e registrazione marchi nel 2021

Presentate, nel 2021, 186 mila istanze di concessione brevetti e registrazione marchi in più rispetto alle 172 mila del 2020 e 169 del 2019, all'Ufficio italiano brevetti e marchi del MISE.

Più nello specifico, dei 186 mila depositi avvenuti nel 2021, 48.684 hanno riguardato il marchio d'impresa, 36.197 la traduzione del testo del brevetto europeo, 22.177 il rinnovo del marchio, il 14.202 lo scioglimento di riserve e 11.607 il brevetto per invenzione industriale.

Quanto riportato rappresenta un dato importante sostenuto grazie alla nuova procedura, semplice e veloce, che è stata introdotta dal MISE per consentire alle imprese di depositare le domande dei titoli di Proprietà industriale attraverso il portale di servizi online dell'UIBM.

Da ciò emerge come la protezione e la valorizzazione di invenzioni e progetti innovativi costituiscono la principale linea di intervento prevista nel piano di riforma strategico - inserito nel PNRR - che mira a mettere a disposizione delle imprese italiane tutti gli strumenti utili, dalle agevolazioni alle procedure semplificate, per tutelare la proprietà intellettuale e la competitività del sistema produttivo del Paese.

2. MISE: In attesa degli incentivi per le automotive

Il ministro Giorgetti, nel corso del tavolo organizzato dal MISE con Confindustria Anfia e le imprese della filiera promette che porterà in discussione proposte per incentivi al settore delle automotive.

In tal senso, quindi, l'incontro con i rappresentanti di tale settore è stato anche occasione per fare una ricognizione sugli strumenti e risorse messe a disposizione del MISE per sostenere una filiera strategica del sistema produttivo del paese, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra esigenze economiche ambientali e sociali.

3. Relazione Start-up e PMI innovative inviata al Parlamento

La relazione annuale del MISE sullo stato di attuazione e l'impatto delle misure a sostegno delle Start-up e PMI innovative è stata presentata al Parlamento.

La relazione fotografa i principali obiettivi raggiunti nel biennio 2020-2021 dalle imprese innovative. Si sottolinea come queste abbiano manifestato una grande capacità di adattamento e trasformazione in una realtà economica dinamica e fluida, registrando una costante performance positiva.

Si evidenzia come nel 2021 il numero di imprese innovative è cresciuto posizionandosi, alla fine del terzo trimestre (luglio-settembre), a circa 14.000 startup innovative (+16,8%) e a 2.066 PMI innovative (+15,5%).

Occorre rilevare quindi che è andato a confermarsi il buon risultato già ottenuto nel 2020 in cui il numero di iscrizioni nella sezione speciale del registro delle imprese era cresciuto rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e del 31,4% per le PMI innovative.

Dalle stesse, inoltre, è derivato l'importante contributo dal punto di vista dell'occupazione con un incremento del 40,5%.

La capacità di adattato delle startup innovative si è manifestata prevalentemente durante il periodo pandemico e della transazione digitale ove sono riuscite ad adeguarsi ai nuovi scenari e mercati intraprendendo nuovi modelli di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi, al fine di individuare nuove nicchie di mercato, realizzare un nuovo prodotto/servizio, oppure per sviluppare nuove tecnologie e attività di ricerca.

Per rendere l'ecosistema dell'innovazione nel nostro Paese più solido e competitivo il MISE mette a disposizione numerosi strumenti: Fondo Nazionale Innovazione, Voucher 3I e Fondo Centrale di Garanzia.

Si sottolinea, in tal senso, che gli interventi previsti nel PNRR per startup e PMI Innovative sono orientati a sostenere e rafforzare la manifattura italiana attraverso l'aggiornamento tecnologico delle filiere per garantire sostenibilità e innovazione.

Sono, inoltre, previste misure per lo sviluppo del trasferimento tecnologico così da realizzare un'integrazione del mondo delle università e della ricerca con il sistema produttivo e da fornire spazi di sperimentazione, utilizzo e diffusione di soluzioni innovative, mentre verrà incentivato il ricorso al venture capital per supportare i processi di startup e potenziare i programmi di accelerazione nei settori strategici del tessuto produttivo.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. FAQ sui nuovi regimi IVA OSS e IOSS

Questa settimana, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato venti FAQ che chiarificano e riepilogano i nuovi regimi speciali IVA Oss e Ioss, operativi a decorrere dal 1° luglio 2021 e finalizzati a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni (anche importati) e servizi all'interno dell'Unione europea.

In particolare, le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria seguono una sequenza logica, che parte dal generale (per esempio, mediante la definizione del regime Oss e Ioss, l'indicazione dei vantaggi offerti dai due regimi, l'ambito soggettivo e l'accessibilità ai regimi speciali) fino a definire anche i casi più specifici come lo schema che un fornitore, non stabilito nella Ue, deve utilizzare per le prestazioni di servizi verso consumatori nell'Unione europea e per le vendite di beni a distanza effettuate nell'area UE.

2. Risposta ad interpello 81 del 2022: l'esenzione con diritto a detrazione IVA e i servizi connessi a tamponi e vaccini contro il COVID - commi 452 e 453 Legge di bilancio 2021

Con la risposta a interpello n. 81 del 9 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ai servizi connessi a tamponi e vaccini contro il Covid, per i quali la legge di Bilancio 2021 ha previsto, in deroga all'art. 124, comma 1, del decreto Rilancio, l'esenzione da IVA con diritto alla detrazione, fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva n. 98/79/CE o al regolamento UE n. 2017/745 e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.

Le cessioni di vaccini contro il Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. In via transitoria, più chiaramente, tali norme hanno introdotto un regime di esenzione IVA per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni, con diritto alla detrazione dell'IVA. Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022, a partire dal 1° gennaio 2021 per il comma 452, mentre la decorrenza del comma 453 è espressamente indicata dal 20 dicembre 2020.

Le misure in commento, tuttavia, trovano il loro fondamento nella direttiva UE n. 2020/2020 (direttiva Covid), che ha modificato la direttiva n. 2006/112/CE (direttiva IVA), con l'obiettivo di rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro il Covid-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19 nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell'Unione.

La direttiva IVA, così modificata, ha infatti introdotto nel Titolo VIII, dedicato alle aliquote, il nuovo art. 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l'aliquota ridotta o l'aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 e per la fornitura di vaccini contro la Covid-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.

Per prestazioni di servizi "strettamente connesse" a tali dispositivi e vaccini anti-Covid, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, si tratta di prestazione senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili. In particolare, è stata riconosciuta l'esenzione con diritto a detrazione alle prestazioni di effettuazione dei tamponi, in quanto servizi strettamente connessi ai dispositivi in vitro.

Ciò posto, ove l'unica operazione rilevante ai fini IVA sia quella consistente nella locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all'effettuazione di tamponi sia per la

somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori per la gestione anti Covid, questa operazione può beneficiare del particolare regime di esenzione e quindi essere acquistata in esenzione da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta.

ALTRE NOVITÀ

1. **Risposta ad interpello n. 61/2022: Superbonus - interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale (composto da una "facciata continua") - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).**

Con la risposta n. 61/2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sulla possibilità di applicare la detrazione del 110% per interventi di efficientamento energetico operati sulle parti comuni di un edificio a maggioranza residenziale. I quesiti proposti attengono alla possibilità per l’edificio condominiale di beneficiare del Superbonus per la sostituzione di una “facciata continua” e se per i beneficiari dell’agevolazione è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

In particolare, relativamente ai soggetti destinatari del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate menziona la circolare n. 24/E del 2020 in cui è stato precisato che tale detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) - sia pure limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.

Con riferimento agli edifici, invece, nella medesima circolare è stato precisato che l’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono, invece, escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, inoltre, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. In particolare, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati") indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, realizzati, tra l'altro su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti", sia "trainati").

Pertanto, gli interventi "trainanti" e "trainati" di efficientamento energetico sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, o riattivabili con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Tanto premesso, relativamente alla possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della "facciata continua", l’Agenzia delle Entrate fa presente che tale intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dal citato articolo 14 del Decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.

Al riguardo, la conformità dei lavori ai requisiti tecnici richiesti è asseverata, come ogni altro intervento “trainante” o “trainato” di efficienza energetica, da un tecnico abilitato, come prescrive il comma 13 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”.

Infine, per quanto attiene all'esercizio dell'opzione, i soggetti beneficiari dell'agevolazione, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa per la cessione ad altri.

2. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2022/35873 del 3 febbraio 2022: Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Con il documento in commento, l'Agenzia delle Entrate sostituisce il provvedimento dell'8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021, ridefinendo le modalità e i termini per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall'articolo 28 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l'aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d'imposta indicati nel medesimo articolo 119 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Inoltre, l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con le modificazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con il decreto "Sostegni-ter" (articolo 28, Dl n. 4/2022) per i bonus legati a interventi edilizi e a quelli emergenziali anti Covid, non sono più possibili cessioni "a catena", bensì, oltre allo sconto in fattura sul corrispettivo, è legittimo un solo trasferimento.

In particolare, il provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate che può essere utilizzato dal 4 febbraio 2022 per comunicare opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.

Tra le novità, il provvedimento prevede l'assenza di obbligo di visto di conformità per le opere classificate come attività di "edilizia libera" e degli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro.

Dal 24 febbraio 2022 sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni spettanti, dall'anno 2022, per il nuovo intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet dell'Agenzia una nuova versione delle specifiche tecniche.

Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni per gli interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS